**REGOLAMENTO della Fondazione di partecipazione Comunità Energetica Rinnovabile Solidale**

## ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali della Fondazione, quali determinati dall'articolo 3 dello Statuto, a diretto vantaggio dei suoi membri e delle comunità locali in cui opera.

In esecuzione dello Statuto della Fondazione di partecipazione Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Eliodora (CERS Eliodora), è approvato il presente Regolamento riguardante le specifiche inerenti e rilevanti ai fini della destinazione e dell'utilizzo degli importi derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa dalla medesima CERS.

Il presente Regolamento ha, inoltre, lo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed avranno efficacia dalla data della loro approvazione, restando salve le disposizioni contenute nello Statuto.

## ART. 2 – DEFINIZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COME PREVISTI DALLA NORMATIVA

Si definiscono contributi economici, quelli spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso e riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP, la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato dalle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e s.m.i.

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso come da normativa vigente e successive modifiche e integrazioni e dunque alla Comunità Energetica Rinnovabile Eliodora, possono essere:

1) L'**incentivazione dell'energia elettrica condivisa incentivabile** ai sensi del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, c.d. Decreto CACER (CACI) e s.m.i.;
2) la **valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Deliberazione ARERA n. 727/2022/R/eel all'allegato A e s.m.i. (CACV) e s.m.i.;

Le Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 e s.m.i. stabiliscono che, per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario definito tariffa premio.

Inoltre, per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato dalle medesime Regole operative del GSE qui richiamate integralmente.

Infine, resta inteso che il Produttore beneficerà dei benefici derivanti dall'autoconsumo fisico dei propri impianti oltre al ricavo, qualora richiesto, inerente al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

Qualora l'impianto di produzione sia nella titolarità della CERS ELIODORA, di volta in volta il Consiglio di Amministrazione deciderà la destinazione del relativo ricavo derivante dal relativo ritiro dedicato (energia messa in rete).

## ART. 3 – DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, dalla CER e dalle sue configurazioni di autoconsumo nonché prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Membro, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno.

Al soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, come univocamente individuato dal Consiglio di Amministrazione, verrà demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il GSE.

A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Fondazione.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei contributi economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei contributi fra i singoli Partecipanti.

La suddivisione dei contributi economici avverrà, per singola configurazione di autoconsumo che fa capo alla CERS Eliodora, secondo le seguenti modalità:

**a) Tariffa premio < 55% (o < 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale):**

La distribuzione dei contributi sarà calcolata al netto dei costi generali e di gestione della CERS Eliodora e si procederà, in conformità ai seguenti criteri generali:

❖ **Per i Partecipanti produttori e/o produttori terzi**

Per produttori si intendono sia i membri della CERS Eliodora, sia i Produttori terzi che si qualificheranno come tali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in quanto intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, come previsto dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione, costruzione, attività connesse e all'esercizio dell'Impianto.

**Impianti non rientranti nei progetti finanziati con fondi PNRR**

Al Produttore, titolare di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili messi, tramite accordo tra le Parti, nella disponibilità della Comunità Energetica, che non abbia beneficiato dei contributi in conto capitale previsti dal PNRR, verrà destinata:

- una quota pari al 40% dell'incentivo maturato nel limite del 55% dell'energia condivisa dal singolo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**Impianti rientranti nei progetti finanziati con fondi PNRR**

Al Produttore, titolare di uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili messi, tramite accordo tra le Parti, nella disponibilità della Comunità Energetica, che abbia beneficiato dei contributi in conto capitale previsti dal PNRR, verrà destinata:

- una quota pari al 10% dell'incentivo maturato nel limite del 45% dell'energia condivisa dal singolo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare un importo differente nel caso in cui siano stati stipulati appositi accordi tra le Parti.

❖ **Per i Partecipanti consumatori**

Verrà destinata una quota pari a 40% dell'incentivo maturato proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della CER (prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD), e ciò mantenendo il criterio proporzionale anche laddove l'energia prelevata dai Partecipanti consumatori superasse quella immessa dai Partecipanti produttori.

*

Si precisa che i Fondatori Promotori e i Partecipanti Fondatori - considerate le finalità sulla base delle quali hanno promosso la costituzione della Fondazione – qualora risultassero beneficiari di incentivi per la loro eventuale qualifica di produttore, consumatore e prosumer, rinunceranno ai predetti benefici a favore delle finalità sociale della CER.

**b) Tariffa premio eccedentaria > 55% (o > 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale:**

Come definito dalla normativa di settore, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2024, sarà destinato ai soli consumatori, diversi dalle imprese, a progetti, a attività con finalità sociali e ambientali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione sulla base delle deliberazioni assunte del Consiglio di Amministrazione.

A seguito dell'approvazione del bilancio e previo calcolo del conguaglio effettuato dal GSE, verrà calcolato l'importo da destinare come indicato al precedente capoverso.

c) **Valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata:**

L'importo relativo alla valorizzazione dell'energia autoconsumata verrà destinato ai membri consumatori della Comunità Energetica Rinnovabile Eliodora e ripartito con le stesse modalità con cui è ripartito l'incentivo indicato ai precedenti punti a) e b).

*

La destinazione dei contributi economici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica della Comunità Energetica Rinnovabile Eliodora, come su indicati e deliberati dal Consiglio di amministrazione, avverrà tramite versamenti liquidati con cadenza definita dallo stesso Consiglio di amministrazione, anche limitando i versamenti per ciascun partecipante al raggiungimento di una soglia minima di contributo spettante, e in conformità alla legge e al regime fiscale di volta in volta applicabile. Mentre per i Produttori terzi varranno le regole previste e concordate nei relativi accordi sottoscritti tra le Parti.

A seguito dell'approvazione del bilancio, la Comunità Energetica Rinnovabile Eliodora provvederà, previo calcolo del conguaglio effettuato dal GSE, a determinare il contributo spettante a ciascun membro, secondo le quote di spettanza come su indicate e a comunicarlo agli stessi in forma scritta.

Qualora la CER sia in possesso dei relativi dati di consumo e immissione (energia condivisa), tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori, prosumers e produttori, ove presenti, proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo e dunque della condivisione della Comunità Energetica Rinnovabile Eliodora, (prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD), e ciò mantenendo il criterio proporzione anche laddove l'energia prelevata dai membri consumatori superasse quella immessa dai membri produttori/prosumers/produttori terzi.

Nel caso in cui la CER non fosse in possesso dei dati di consumo e immissione (energia condivisa), provvederà ad una ripartizione secondo criteri, di volta in volta stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Tutta la parte degli incentivi non ripartita come sopra indicato, sarà devoluta – così come statutariamente previsto – all'alimentazione di un fondo per il contrato della povertà energica.

## ART. 4 – PREROGATIVE SPECIFICHE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione compete la determinazione dell'ammontare della quota di partecipazione alla Fondazione per ciascuna categoria di membro, come indicate dall'Art. 13 dello Statuto, che dovrà avvenire al momento dell'adesione alla medesima Fondazione - Comunità Energetica Rinnovabile Eliodora. Tale determinazione viene stabilita sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico della Fondazione ai fini del perseguimento dello scopo istituzionale e secondo principi non discriminatori.

### 4.1 – Quote di partecipazione

Ciascun membro è tenuto al pagamento di una quota di partecipazione alla Fondazione, in base alla Categoria di appartenenza dei Partecipanti ai sensi dell'art. 13 e s.s. dello Statuto, come di seguito indicata, previa verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione e positivo accoglimento della domanda, come disciplinati dallo Statuto ai sensi dell'art. 14.

- **Fondatori**: la quota di partecipazione è esclusivamente una tantum (in parte destinata al Fondo di Dotazione ed in parte al Fondo di Gestione), viene definita dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di ammissione e viene versata al momento dell'ingresso nella Fondazione.
- **Partecipanti**: la quota di partecipazione è annuale ed è quantificata in € 10 (euro dieci) per i privati ed € 25 (euro venticinque) per le partite IVA.

  Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà provvedere alla rideterminazione o alla rimodulazione delle predette quote.

  Sono esclusi dal pagamento della quota tutti i soggetti a cui la Fondazione indirizza interventi atti a contrastare la povertà energetica.

## ART. 5 – RECESSO ANTICIPATO

Come previsto dall'art. 15 dello Statuto, è ammessa per i membri della Comunità energetica la facoltà di recesso ed in caso di recesso anticipato (prima dei 20 anni, previsti per l'incentivazione dell'energia condivisa) verranno richiesti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, eventuali corrispettivi equi e proporzionali derivanti dalla compartecipazione agli investimenti sostenuti per le finalità proprie della Fondazione.

## ART. 6 – PREROGATIVE SPECIFICHE DEI CONTRATTI

Al Consiglio di Amministrazione compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione e risoluzione dei contratti e accordi necessari al perseguimento dello scopo della Fondazione e al funzionamento della stessa. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscano alla Fondazione:

a) la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

b) i servizi necessari all'ottenimento e distribuzione ai membri dei benefici derivanti dall'autoproduzione e dalla condivisione di energia nell'ambito della Comunità energetica, in applicazione della relativa normativa al tempo vigente;
c) in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Su tali argomenti il Consiglio di Amministrazione decide con le maggioranze previste dallo Statuto.

**ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE**

L'ammissione dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti alla Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile Eliodora, avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, in conformità al modello predisposto dalla Fondazione, con contestuale conferimento alla Fondazione quale Referente della Comunità energetica, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

a. l'indicazione del nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza o domicilio (nel caso di persona fisica) della ragione sociale e della sede legale, l'indicazione dell'attività esercitata e l'oggetto sociale della stessa, le dimensioni della società (nel caso di persona giuridica);
b. l'indicazione dell'indirizzo del punto di connessione di cui è titolare;
c. l'indicazione della disponibilità o meno di impianti di produzione di energia rinnovabile e dell'indirizzo in cui sono ubicati gli stessi, anche nel caso di consumatori, purché gli stessi impianti rispettino i requisiti normativamente previsti;
d. l'impegno a dichiarare che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali di qualsiasi tipo e situazioni di crisi d'impresa, gestite dagli organismi preposti alla composizione della crisi, ovvero provvedimenti che comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale o l'incapacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e tutte quante le cause di esclusione previste dal presente Statuto (nel caso di persona giuridica);
e. la dichiarazione di attenersi allo Statuto, al presente Regolamento e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, dei quali dichiara di aver preso visione;
f. la dichiarazione di accettazione della quota associativa come definita dal Regolamento;
g. la dichiarazione di rendere disponibili i dati di consumo ai fini del calcolo degli incentivi eventualmente spettanti per la condivisione dell'energia nella Comunità energetica.

Nel caso di imprese private, la partecipazione alla Comunità Energetica non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento del requisito di cui al presente articolo, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto ed avrà effetto dal momento in cui l'interessato verrà

a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberata dal Consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, dovrà motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante membro ha diritto di prendere visione dello Statuto e del Regolamento e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione alla Fondazione.